

Modifiche alla responsabilità solidale negli appalti e parere della Fondazione Studi

*La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha emanato il **parere n. 3 del 21 marzo 2017**, con il quale informa circa le modifiche apportate dal Decreto Legge 25/2017 alla responsabilità solidale negli appalti.*

Ricordiamo che con il DL 25/2017, in vigore dal 17 marzo 2017, è stato cancellato il beneficio, in capo al Committente, della preventiva escussione dell'appaltatore. Inoltre, il decreto elimina la facoltà, per le parti sociali, di modificare le regole della solidarietà passiva.

.....

Come comunicatoVi con la nostra del 20 marzo u.s., il decreto legge 25/2017 ha apportato modifiche alla responsabilità solidale negli appalti, per cui il committente risponde direttamente al lavoratore e agli enti previdenziali, anche se non è stato preventivamente escusso il patrimonio dell'appaltatore. Oltre a ciò, si ricorda che la disciplina prevede che i contratti collettivi nazionali non possano più individuare i metodi e le procedure di controllo e di verifica sulla regolarità complessiva degli appalti.

La Fondazione Studi ha espresso un parere in materia, del quale Vi proponiamo qui di seguito i punti principali.

Appalti e responsabilità solidale invariata

Con il DL n.25/17, in vigore dal 17 marzo 2017, è stato cancellato il beneficio della preventiva escussione, introdotto nel 2012 ed eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva.

Quando un'impresa (il committente) affida a un'altra impresa (l'appaltatore) il compito di erogare un servizio con un contratto di appalto, la legge prevede particolari forme di tutela per i dipendenti coinvolti.

Per garantire i lavoratori, relativamente ai loro crediti retributivi e previdenziali è previsto il regime di responsabilità solidale, che incombe su appaltatore e committente (art. 29 del DLgs n.276/03 - Biagi).

Sulla base di questa distribuzione delle obbligazioni (non toccato dal provvedimento di venerdì scorso), sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell'appalto (e anche le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali) sia il committente, sia l'appaltatore. Il medesimo principio vale anche per i compensi e gli obblighi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi.

Il Dl n.25/17 riguarda le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale legate al principio di preventiva escussione: il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi) e solo dopo verso il committente.

Il committente, nella sua prima difesa, o nella memoria di costituzione nel giudizio in base all'art. 414 del c.p.c., poteva richiedere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori. In tal caso, l'azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del committente (imprenditore o datore di lavoro) solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori. Rimaneva invariata la responsabilità comune del committente e dell'appaltatore.

Oggi, con l'abrogazione della norma il committente può essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato.

Un'altra disposizione abrogata dal dl è quella che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge.